

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

I GIUDICI TRIBUTARI OGGI E LE PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE

- QUADRI SINOTTICI -

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

A) LE COMMISSIONI TRIBUTARIE OGGI

Attualmente, le Commissioni tributarie si trovano nella seguente situazione di diritto e di fatto.

Le Commissioni tributarie dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che, peraltro, collabora con le Agenzie delle Entrate che notificano accertamenti fiscali e cartelle esattoriali.

Le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione) svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero per fornire informazioni e assistenza ai contribuenti. Godono di piena autonomia sia in materia di bilancio che in materia di organizzazione della propria struttura. **Il loro rapporto con il MEF è stabilito in apposite convenzioni che ne regolano le modalità d'intervento (servizi, obiettivi e risorse).**

B) I GIUDICI TRIBUTARI OGGI SONO N. 2943

Di questi, 1547 sono giudici ordinari togati e 1.396 sono laici (giudici onorari).

I giudici ordinari togati (1.547, pari al 52,6%) sono composti da:

- 1.339 giudici ordinari (civili e penali) (86,5%);
- 20 giudici militari (1,3%);
- 101 giudici amministrativi (6,5%);
- 87 giudici contabili (5,7%).

Invece, i giudici onorari (non togati) (1.396, pari al 47,40%) sono composti da:

- 336 pensionati (24,01%);
- 375 avvocati (26,90%);
- 138 commercialisti (9,9%);
- 190 pubblico impiego (13,6%);
- 357 altre professioni (25,60%).

Ora, senza voler essere polemico od offensivo, mi chiedo come, in una materia difficile, complessa e caotica come quella tributaria, possa decidere con competenza e

professionalità, per esempio, un giudice militare o un pensionato o un impiegato pubblico !!.

Oltretutto, oggi nelle Commissioni tributarie giudicano soltanto 138 Commercialisti (pari al 9,9% dei giudici onorari e pari al 4,70% di tutti i giudici tributari), pur essendo professionisti specializzati nel settore tributario.

In sostanza, i giudici tributari svolgono la loro funzione giudiziaria part-time, potendo svolgere contemporaneamente altre attività lavorative e professionali.

Il ruolo del giudice tributario a tempo perso (tempo libero) o a tempo parziale (secondo o terzo lavoro) si traduce in peso insostenibile per il sistema giudiziario o ingovernabile variante indipendente per il sistema economico.

I giudici tributari percepiscono i seguenti compensi:

- **fisso mensile euro 500 lorde;**
- **15 euro nette a sentenza depositata;**
- **zero euro per le sospensive;**
- **euro 1,50 a titolo di rimborso spese forfetario per ogni sentenza depositata (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2002, art. 1, comma 2).**

L'entità dei compensi è stabilita periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto (art. 13 D.Lgs. n. 545/1992).

Le modalità di computo ed erogazione, in attuazione del primo decreto interministeriale del 19/12/1997, sono contenute nella circolare del MEF n. 80/E dell'11/03/1998, secondo la quale la liquidazione dei compensi **deve avvenire di regola mensilmente.**

Di solito i compensi sono pagati con ritardo e, per la tassazione ordinaria e non separata, ultimamente la Corte di Cassazione, in assenza di una precisa indicazione normativa, ha stabilito che **“il ritardo fisiologico”** va individuato attraverso l'intervento surrogatorio che trova legittimazione nell'art. 1183 c.c. e 97 della Costituzione, **cioè 120 giorni (Cassazione, Sesta Sezione Civile T, ordinanza n. 28116, depositata il 10/12/2020).**

In sostanza, i giudici tributari sono pagati **a cottimo**; più sentenze depositano più guadagnano i miseri compensi, indipendentemente dall'impegno e dal valore delle cause (e giustamente i giudici tributari si lamentano e protestano!).

C) DECRETO LEGISLATIVO n. 545 DEL 31/12/1992 (IN G.U. n. 09 DEL 13 GENNAIO 1993) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

- ART. 69 DECRETO LEGGE N. 331 DEL 30/08/1993;
- ART. 11 DECRETO LEGGE N. 437 DEL 08/08/1996;
- ART. 31 LEGGE N. 449 DEL 27/12/1997;
- ART. 85 LEGGE N. 342 DEL 21/11/2000
- ART. 16 QUATER DEL DECRETO LEGGE N. 452 DEL 28/12/2001;
- ART. 3 BIS DECRETO LEGGE N. 203 DEL 30/09/2005;
- ART. 39 N. 98DECRETO LEGGE 06/07/2011;
- ART. 2 DECRETO LEGGE N. 38 DEL 13/08/2011;
- ART. 4 LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011;
- ART. 11 DECRETO LEGISLATIVO 156 DEL 24/09/2015;
- **DECRETO MINISTERIALE DEL 06/06/2002 DEL MEF**

N.B.

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente Decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (in tal senso, ordinanza n. 144 del 20-04/23-04/1998 e n. 227 del 20/10/2016 della Corte Costituzionale).

QUADRI SINOTTICI

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Le commissioni tributarie</p> <p align="center">Testo in vigore dal 9 marzo 1999</p> <p>1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u></p> <p align="center"><u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 1.</p> <p align="center">(Organi della giurisdizione tributaria e ruolo della magistratura tributaria)</p> <p>1. La giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente dal giudice tributario onorario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.</p> <p>2. Le controversie tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi 3.000 euro, sono decise dal giudice tributario onorario. L'ufficio del giudice tributario onorario ha sede presso ogni</p>

dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

1 bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente

tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. Il reclamo avverso le sentenze del giudice tributario onorario si propone al tribunale tributario.

3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello.

4. Nei giudizi tributari si applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.

5. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al comma 4 e sempre che siano compatibili con esse, nei giudizi tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

6. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante,

riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni

ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

7. La magistratura tributaria costituisce una magistratura autonoma, speciale e indipendente rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare. (QUINTA MAGISTRATURA).

8. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quelli delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, regolati secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Il numero massimo nazionale dei giudici tributari è stabilito in ottocento unità.

Art. 2.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

1. A ciascun tribunale tributario e a ciascuna corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente del tribunale tributario e della corte di appello tributaria ha durata quinquennale, decorrente dalla data di esercizio effettivo della funzione, e non è rinnovabile.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con il numero fisso di tre votanti.

	<p>6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, con decreto motivato, designa i componenti di altre sezioni per un periodo massimo di due mesi.</p>
--	--

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center">Requisiti generali</p> <p>Testo in vigore dall’01 gennaio 2016</p> <p>1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:</p> <p>a) essere cittadini italiani;</p> <p>b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;</p> <p>c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</p> <p>d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u></p> <p align="center"><u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 8.</p> <p align="center">(Requisiti generali dei giudici tributari)</p> <p>1. I giudici tributari devono:</p> <p>a) essere cittadini italiani;</p> <p>b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;</p> <p>c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;</p> <p>d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con certificato medico;</p> <p>e) non aver superato il <u>cinquantesimo anno di età</u> alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico di cui agli articoli 4</p>

presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;

e) avere idoneità fisica e psichica;

e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche (dall'01/01/2016).

f) (Abrogata dall'01/01/2012)

e 5 (vedi pagg. 18 e 22).

Art. 12.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;

b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

c) non partecipano senza giustificato motivo a due udienze consecutive;

d) incorrono nelle cause di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o militare, ove siano in servizio presso di esse alla data della nomina, né si sono cancellati dagli Albi professionali di appartenenza.

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 8 Incompatibilità</p> <p>Testo in vigore dall’01 gennaio 2016</p> <p>1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:</p> <p>a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;</p> <p>b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell' art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p>I nuovi giudici tributari devono superare un concorso pubblico e si devono cancellare dagli Albi professionali.</p>

componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) (Abrogata dal 06/07/2011)

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o

movimenti politici;

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) (Abrogata dal 06/07/2011)

m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente

individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).

1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate

nella lettera i) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive

funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.	
--	--

<p style="text-align: center;">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p style="text-align: center;">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">I giudici delle commissioni tributarie provinciali</p> <p style="text-align: center;"><i>Testo in vigore dal 06 luglio 2011</i></p> <p>1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:</p> <p>a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</p> <p>b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in</p>	<p style="text-align: center;"><u>ABROGAZIONE DEL</u> <u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p style="text-align: center;">(Giudici dei tribunali tributari)</p> <p>1. I giudici dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico su base regionale per titoli ed esami, scritti ed orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio o di diploma di laurea nelle stesse discipline secondo il previgente ordinamento.</p> <p>3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile, oltre altre materie previste per legge.</p>

<p>economia e commercio o altra equipollente;</p> <p>c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;</p> <p>d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;</p> <p>e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;</p> <p>f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;</p> <p>g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in</p>	<p>4. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>5. Le commissioni di esame del concorso pubblico su base regionale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna commissione è formata da:</p> <p>a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;</p> <p>b) un professore ordinario di diritto tributario;</p> <p>c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti da almeno venti anni;</p> <p>d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.</p>
--	---

materie giuridiche, economiche o tecnico ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) **gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5 (vedi pag. 22);**

i) **coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;**

l) **gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.**

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo di preferenza in caso di parità di votazione.

7. Alla sostituzione dei giudici dei tribunali tributari cessati dalle funzioni per morte, per raggiunti limiti di età o per decadenza si procede mediante scorrimento della graduatoria del concorso già svolto, fino ad esaurimento della medesima. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.

8. I giudici dei tribunali tributari in servizio partecipano periodicamente ad attività di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento della loro qualificazione professionale e al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.

Art. 9.

(Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, redatta sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 5</p> <p>I giudici delle commissioni tributarie regionali</p> <p><i>Testo in vigore dal 06 luglio 2011</i></p> <p>1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:</p> <p>a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</p> <p>b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico ragionieristiche, in servizio o a riposo;</p> <p>c) i dipendenti civili dello Stato o di</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u> <u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 5.</p> <p align="center">(Giudici delle corti di appello tributarie)</p> <p>1. I giudici delle corti di appello tributarie sono scelti mediante concorso pubblico su base regionale per titoli ed esami, scritti ed orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio o di diploma di laurea nelle stesse discipline secondo il previgente ordinamento, conseguiti da almeno dieci anni.</p> <p>3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile, oltre alle altre materie previste</p>

<p>altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;</p> <p>d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;</p> <p>e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio (SECIT);</p> <p>f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;</p> <p>g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato</p>	<p>per legge.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale sono stabilite con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>5. Le commissioni di esame del concorso pubblico su base regionale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna commissione è formata da:</p> <p>a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;</p> <p>b) un professore ordinario di diritto tributario;</p> <p>c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti da almeno venti anni;</p> <p>d) un dottore commercialista iscritto</p>
---	---

attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

all'albo da almeno venti anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo di preferenza in caso di parità di votazione.

7. Alla sostituzione dei giudici delle corti di appello tributarie cessati dalle funzioni per morte, per raggiunti limiti di età o per decadenza si procede mediante scorrimento della graduatoria del concorso già svolto, fino ad esaurimento della medesima. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.

8. I giudici delle corti di appello tributarie in servizio partecipano periodicamente ad attività di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento della loro qualificazione professionale e al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.

9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che rileva, classifica e ordina in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Art. 9.

(Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, redatta sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 9</p> <p align="center">Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie</p> <p><i>Testo in vigore dall'01 gennaio 2016</i></p> <p>1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u> <u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 3.</p> <p align="center">(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)</p> <p>1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 4, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 4, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente</p>

finanze.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle

del Consiglio dei ministri.

3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 5, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 5, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Nomina dei giudici tributari onorari)

1. I giudici tributari onorari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia

categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico (vedi pag. 42).

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

tributaria. Ove non diversamente disposto, ai giudici tributari onorari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati il procedimento di nomina, le cause di incompatibilità, lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza.

3. **Ai giudici tributari onorari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.**

4. **Il giudice tributario onorario, sempre a composizione monocratica, è competente delle cause non superiori ad euro 3.000, al netto di sanzioni ed interessi.**

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 - SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 3</p> <p align="center">I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni</p> <p><i>Testo in vigore dal 15 gennaio 1993</i></p> <p>1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F (vedi pagg. 42 e 44).</p> <p>2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u> <u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 7.</p> <p align="center">(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)</p> <p>1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, determina con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.</p> <p>2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, determina la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal</p>

sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F (vedi pagg. 42 e 44).

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F (vedi pagg. 42 e 44).

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte alla settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti impugnati o delle sentenze impugnate.

5. Il tribunale tributario giudica in composizione monocratica:

a) nelle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

b) nelle controversie relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F (vedi pagg. 42 e 44).

c) nei giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo;

d) negli altri casi previsti dalla legge.

6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del procedimento di reclamo e mediazione sono decise dal giudice tributario, innanzi al quale è promossa la procedura di reclamo e mediazione, secondo la rispettiva competenza.

7. Innanzi al giudice collegiale o monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 11</p> <p>Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento</p> <p><i>Testo in vigore dall'01 gennaio 2016</i></p> <p>1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.</p> <p>2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, <u>al compimento del settantacinquesimo anno di età.</u></p> <p>3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u></p> <p align="center"><u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 11.</p> <p align="center">(Durata dell'incarico)</p> <p>1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico <u>al compimento del settantesimo anno di età.</u></p>

regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si

procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro

che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali.

5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 13</p> <p align="center">Trattamento economico</p> <p><i>Testo in vigore dal 10 dicembre 2000</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché per i residenti in 	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u></p> <p align="center"><u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 13.</p> <p align="center">(Trattamento economico)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere congruo e dignitoso e tenere conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta. 2. Ai giudici tributari si applicano il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie e di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, in base alla legge. 3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con regolamento adottato con decreto del

comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

3 bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Presidente del Consiglio dei ministri, in base alla legge.

Art. 6.

(Nomina dei giudici tributari onorari)

- 1. I giudici tributari onorari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ove non diversamente disposto, ai giudici tributari onorari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.**
- 2.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati il procedimento di nomina, le cause di incompatibilità, lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza.
- 3. Ai giudici tributari onorari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.**

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articolo 10 Giuramento</p> <p>Testo in vigore dal 15 gennaio 1993</p> <p>1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".</p> <p>2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.</p> <p>3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL</u> <u>D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p align="center">Art. 10. (Giuramento)</p> <p>1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».</p> <p>2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.</p> <p>3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al</p>

<p>commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.</p> <p>4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.</p> <p>5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Responsabilità</p> <p style="text-align: center;">Testo in vigore dal 15 gennaio 1993</p> <p>1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.</p>	<p>presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario a cui sono destinati</p> <p>4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria al quale sono destinati.</p> <p>5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice tributario.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;">Art. 14.</p> <p style="text-align: center;">(Responsabilità)</p> <p>1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.</p>
---	--

<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center">PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center">Articoli 42 – 43 – 44 – 44 bis – 44 ter – 45 -46 – 47 – 48 – 49 -50 – 51</p> <p>Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Testi in vigore dal 15 gennaio 1993</p>	<p align="center"><u>ABROGAZIONE DEL D.Lgs. n. 545/1992</u></p> <p>Il Parlamento dovrà disciplinare la fase transitoria, con i seguenti criteri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permanenza delle Commissioni Tributarie e delle funzioni dei giudici tributari in organico, limitatamente alle controversie instaurate prima dell’entrata in vigore della legge di attuazione, alle quali continuano ad applicarsi le attuali norme relative alla competenza e composizione degli organi giudicanti fino alla conclusione del grado di giudizio in cui le controversie stesse siano pendenti. 2) Previsione di un termine perentorio entro il quale i giudici tributari in organico devono optare per la magistratura tributaria o per quella onoraria; se, non essendo magistrati, optano per la magistratura tributaria, sono tenuti a sostenere esami di ammissione nel ruolo, con modalità

	<p>semplificata se laureati in materie giuridiche o economiche; se optano per la magistratura onoraria, proseguono la propria attività senza necessità di superamento di esami di ammissione e devono in ogni caso cancellarsi dagli Albi Professionali.</p>
--	--

TABELLA - E - D.Lgs. n. 545/1992 -

Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti commissioni tributarie

Testo in vigore dal 20 luglio 2002

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE		
	a) TITOLI DI SERVIZIO	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Magistrato ordinario o equiparato	di tribunale	0,50
	d'appello	1
	di cassazione	1,50
	di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
	uditore giudiziario	0,25
Attività professionali	ragioniere e perito commerciale	0,25
	notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile	0,50
Docente	ricercatore	0,50
	professore associato	1
	professore ordinario o straordinario	1,50
	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in università assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,50

Dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	in qualifiche inferiore a primo dirigente	0,25
	in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore	
	in qualifica di dirigente generale con incarico di ispettore tributario centrale	0,25
		1 1,50
Attività alla dipendenza di terzi		1,50
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali		0,25
		0,50
	b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO	
Dottorato di ricerca o libera docenza		2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica"		1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado		1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista		2

TABELLA - F - D.Lgs. n. 545/1992 -

Criteria di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commissioni tributarie

Testo in vigore dal 20 luglio 2002

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE		
		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di I grado	componente	1
	vice presidente	1,50
	presidente di sezione	2
	presidente di commissione	3
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di II grado	componente	1,25
	vice presidente	2
	presidente di sezione	2,50
	presidente di commissione	3,50
Servizio prestato nella commissione centrale	componente	3
	presidente di sezione	4
	presidente della commissione	5

D) PROGETTO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Al fine di un ulteriore adeguamento all'art. 111 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino dell'organizzazione della giustizia tributaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione, in luogo della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, del Tribunale Tributario e della Corte di Appello tributaria, organi giudiziari distinti ed autonomi dagli esistenti organi giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari (quinta magistratura);**
- b) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi dai Tribunali Tributari in primo grado, siti nei capoluoghi di provincia, e dalle Corti di Appello tributarie in secondo grado, site nei capoluoghi sede di Corte di Appello o di Tribunale Amministrativo Regionale;**
- c) affidamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'organizzazione degli organi di giurisdizione tributaria e dell'inquadramento e amministrazione dei giudici tributari, nel rispetto delle prerogative del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;**
- d) formalizzazione legislativa della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione; incompatibilità assoluta tra giudici di Cassazione e giudici di merito;**
- e) istituzione di un ruolo di giudici tributari, reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali, riservato a laureati in materie giuridiche o economiche, ai quali sia assicurato uno status giuridico ed**

economico analogo a quello dei giudici ordinari, anche sotto il profilo delle incompatibilità, nell'ambito di un rapporto esclusivo a tempo pieno;

- f) istituzione del giudice onorario tributario che esercita le funzioni giurisdizionali di cui alla lett. m);**
- g) reclutamento del giudice onorario tributario mediante procedura che ne assicuri una adeguata qualificazione professionale e preparazione nelle discipline giuridiche ed economiche; fissazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'incarico, dei criteri obiettivi per la nomina e di rigorose condizioni di incompatibilità; il giudice onorario tributario si deve cancellare dall'Albo professionale di appartenenza;**
- h) previsione che i giudici tributari onorari siano tenuti alla formazione obbligatoria valida per tutti i giudici tributari e debbano conseguire i crediti formativi necessari, a pena di decadenza dalla funzione di giudice tributario;**
- i) previsione di un numero iniziale di giudici di ruolo tale da assicurare la invarianza di spesa, nonché previsione degli organici dei giudici tributari vincitori di apposito concorso e dei giudici tributari onorari, per ciascun Tribunale Tributario e Corte di Appello tributaria, secondo una ragionevole distribuzione territoriale (tra 800 e 1.000 giudici tributari nazionali);**
- j) la mediazione tributaria, obbligatoriamente prevista per legge, si deve svolgere dinanzi al giudice tributario onorario, monocratico o collegiale, secondo le rispettive competenze, e non più presso l'Agenzia delle Entrate;**

- k) determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del numero delle sezioni e dei giudici che compongono i Tribunali e le Corti di Appello tributarie, sulla base del flusso medio dei procedimenti e della composizione dei collegi giudicanti in tre membri, con l'eccezione delle competenze per valore dei giudici monocratici e del giudice onorario; in appello decide sempre il collegio; **nella obbligatoria fase istruttoria è ammessa anche la prova testimoniale;**
- l) suddivisione dei Tribunali e Corti di Appello in sezioni, composte da un Presidente, un Vice Presidente e quattro giudici, che decidono con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e due giudici, quando non è prevista la composizione monocratica;
- m) **previsione che le cause di valore non superiore a € 3.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, dinanzi al Tribunale Tributario siano di competenza del giudice onorario tributario;**
- n) **previsione che le cause di valore non superiore ad € 50.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, dinanzi al Tribunale Tributario siano di competenza del giudice tributario monocratico, oltre alle cause tassativamente previste dalla legge;**
- o) determinazione del valore della controversia sulla base dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato e, per le controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, dall'ammontare di queste;

p) previsione che le cause di valore indeterminabile siano di competenza del giudice onorario tributario in primo grado;

q) modificazione della disciplina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sulla base delle previsioni seguenti:

- 1) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ha autonoma sede in Roma;
- 2) è formato da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, scelti per metà tra i professori di università in materie giuridiche o economiche e per metà tra gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro iscritti all'albo da oltre venti anni;
- 3) i componenti eletti dai giudici sono scelti tra tutti i giudici tributari, con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili;
- 4) la durata della carica dei suoi componenti non è superiore a 4 anni;
- 5) il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente nel suo interno;
- 6) il Consiglio di Presidenza indica le cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed i criteri per la relativa verifica, le regole relative alle elezioni dei giudici, quelle per la valutazione di candidati e delle liste elettorali, la sede delle operazioni elettorali, il periodo entro il quale deve avere termine la valutazione dei candidati e la promulgazione dell'elenco definitivo dei candidati alle elezioni, le regole per la proclamazione degli eletti, per la valutazione di eventuali reclami sull'eleggibilità e per l'assunzione delle funzioni; stabilisce i corsi di formazione ed aggiornamento dei giudici tributari sia togati che onorari;

- r) permanenza delle Commissioni Tributarie e delle funzioni dei giudici tributari in organico, limitatamente alle controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della legge di attuazione, alle quali continuano ad applicarsi le attuali norme relative alla competenza e composizione degli organi giudicanti fino alla conclusione del grado di giudizio in cui le controversie stesse siano pendenti;**

- s) previsione di un termine perentorio entro il quale i giudici tributari in organico devono optare per la magistratura tributaria o per quella onoraria; se, non essendo magistrati, optano per la magistratura tributaria, sono tenuti a sostenere esami di ammissione nel ruolo, con modalità semplificata se laureati in materie giuridiche o economiche; se optano per la magistratura onoraria, proseguono la propria attività senza necessità di superamento di esami di ammissione e devono in ogni caso cancellarsi dagli Albi Professionali;**

- t) fissazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello tributarie, che decideranno le controversie originate da ricorsi e da atti di impugnazione di sentenze notificati successivamente alla data di insediamento dei suddetti nuovi organi giudiziari.**

Infine, per azzerare il contenzioso è prevista la definizione agevolata di tutte le controversie pendenti, anche in Cassazione.

E) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, all'interno della riforma fiscale, anche la riforma della giustizia tributaria

La riforma, necessaria per dare attuazione al PNRR, arriverà entro fine luglio come legge delega, che prevederà uno o più decreti legislativi delegati.

Sarà un'opera di raccolta e razionalizzazione della attuale caotica legislazione fiscale in un Testo Unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice Tributario.

C'è una giungla di 800 leggi fiscali da sfolire per semplificare tasse e dichiarazioni (oggi, per esempio, sono necessarie 64 pagine di istruzioni per il quadro RU).

La necessaria ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria deve correggere le attuali anomalie esistenti, che pregiudicano il diritto di difesa dei contribuenti.

Infatti, come evidenziato nei precedenti articoli e quadri sinottici, oggi la giustizia tributaria si trova, per esempio, nelle seguenti situazioni:

- **è gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che, tramite le Agenzie fiscali, è parte processuale;**
- **ci sono i magistrati ordinari (anche GIP e giudici penali), amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; quando il processo penale e quello tributario viaggiano in modo parallelo (c.d. doppio binario) ed i giudici si mescolano, cambiando ruoli e mansioni, il "giusto" processo tributario diventa una semplice chimera;**
- **ci sono i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;**
- **ci sono gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;**

- **ci sono coloro che hanno semplicemente conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;**
- **ci sono gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;**
- **in appello, ci sono i magistrati ordinari (anche GIP e giudici penali), amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;**
- **in appello, ci sono i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;**
- **in appello, ci sono gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;**
- **in appello, ci sono persino gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio (SECIT), a seguito dell'abrogazione della lettera f) dell'art. 8, primo comma, D.Lgs. n. 545/1992, a far data dal 06/07/2011;**
- **i giudici della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione sono anche giudici di merito presso le rispettive Commissioni Tributarie;**
- **i componenti delle Commissioni tributarie dall'01/01/2016 devono essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economiche aziendalistiche (condizione inserita dall'art. 11 D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, con decorrenza dall'01/01/2016);**
- **la piattaforma del processo telematico tributario, oggi, è gestita soltanto dal Fisco, che ha immediatamente accesso a tutti i fascicoli processuali e può analizzarli, anche sotto il profilo predittivo, potendo definire linee**

difensive in una condizione di privilegio rispetto ai difensori del contribuente, che hanno accesso soltanto al proprio fascicolo;

- **dall'01 giugno 2021, presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali delle Regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia, i giudici tributari possono utilizzare l'applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale ed il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali (Decreto Direttoriale del MEF del 18 maggio 2021); bisognerà attendere l'01 ottobre 2021 per Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto, nonché l'01 dicembre 2021 per il resto d'Italia;**
- **oggi, i giudici tributari, nelle fasi conciliative, hanno una funzione notarile e non possono intervenire sulle scelte delle parti processuali.**

Inoltre, con le modifiche intervenute nel corso degli anni, gli attuali giudici tributari:

- **non devono più stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria (art. 7, comma 1, lett. f, D.Lgs. n. 545/1992, abrogata con decorrenza dall'01/01/2012); euro 1,50 a titolo di rimborso spese forfetario per ogni sentenza depositata (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2002, art. 1, comma 2);**
- **con gli incarichi provvisori di supplenza, i giudici tributari possono essere componenti di più Commissioni tributarie in varie regioni d'Italia.**

Oltretutto, anche nei conteggi previsti nelle precedenti tabelle E ed F, si arriva all'assurdo che un insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con la generica abilitazione all'insegnamento, **ma non “in materie giuridiche ed economiche” ed in “ragioneria e tecnica, ha lo stesso punteggio 2,50 (1,50 + 1) di**

un dottore commercialista e revisore contabile, abilitato all'esercizio della professione (2,50, cioè 0,50 + 2).

Pertanto, sono maturi i tempi per una integrale riforma della giustizia tributaria ed in particolare delle norme afferenti la nomina dei giudici tributari e le relative incompatibilità, in modo da preservare e garantire l'imparzialità di giudizio anche per il contribuente cui siano contestate violazioni tributarie che assumano rilevanza pure agli effetti penali.

Perciò, è auspicabile una urgente riforma strutturale della giustizia tributaria, per orientarne l'organizzazione e l'attività non solo alla risoluzione delle numerose liti (oggi **40 miliardi di euro**), ma anche alla prevenzione delle stesse mediante una giurisprudenza omogenea e costante, che dovrebbe essere favorita anche dalla **“professionalizzazione” dei giudici tributari (oggi, per esempio, il 45,06% delle sentenze tributarie viene annullato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria).**

In definitiva, per evitare le assurdità di cui sopra e per rispettare l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, la giustizia tributaria deve, anche all'apparenza, essere gestita da un organismo terzo ed imparziale, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari a tempo pieno, professionali, vincitori di concorso pubblico e ben retribuiti, per giudicare sulla difficile e complessa materia fiscale, con nuova mediazione e prove testimoniali per garantire l'effettivo esercizio di difesa per tutte le parti processuali (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Lecce, 01 giugno 2021

Avv. Maurizio Villani

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

INDICE

A) LE COMMISSIONI TRIBUTARIE OGGI	pag. 2
B) I GIUDICI TRIBUTARI OGGI SONO N. 2943	pag. 2
C) D.LGS. n. 545/1992 – QUADRI SINOTTICI	pag. 4
D) PROGETTO DI LEGGE DELEGA	pag. 45
E) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	pag. 50
INDICE	pag. 54

Lecce, 01 giugno 2021

Avv. Maurizio Villani

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it